

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**FINO.** — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

con provvedimento del 28 agosto 1996 la marineria di Schiavonea, frazione di Corigliano Calabro (CS), veniva autorizzata ad esercitare la pesca di novellame nell'ambito del compartimento marittimo di Crotone e Tarano dal 12 febbraio al 12 aprile 1998;

le avverse condizioni atmosferiche stanno costringendo detta marineria di Schiavonea a restare ferma e quindi non poter esercitare il diritto di pesca del novellame nel periodo prescritto;

tali avverse citate condizioni atmosferiche stanno assumendo un carattere di assoluta straordinarietà, andando quindi sicuramente a superare quelli che erano i giorni di « fermo atmosferico » presumibile nell'ambito del periodo dal 12 febbraio al 12 aprile;

l'economia del territorio è fortemente basata sull'attività della pesca —:

se non si ritenga opportuno rivedere i termini temporali di concessione per la pesca del novellame, in via eccezionale e straordinaria, in considerazione del fatto che, come detto, le condizioni atmosferiche avverse non hanno consentito il « normale » periodo di pesca. (5-04154)

**SELVA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo i dati forniti dal Comitato per il fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, la legge antiracket è un boomerang, perché macchinosa e di difficile attuazione;

l'attività criminosa che ruota intorno al « pizzo » fattura circa 8 mila miliardi di lire e coinvolge come vittime circa 140 mila commercianti;

dagli anni '90 in poi, il 48 per cento delle denunce arriva al di fuori delle quattro regioni considerate tradizionalmente a rischio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;

da quando la legge antiracket è stata approvata, sono giunte soltanto 555 istanze di risarcimento, secondo i dati della Confesercenti, da parte delle vittime di estorsione: di queste soltanto 69 sono state accolte con saldo totale della richiesta; 29 hanno avuto un saldo parziale; 11 sono ancora in attesa del decreto deliberativo del Presidente del Consiglio;

in sei anni soltanto 104 risarcimenti sono stati effettuati di fronte ad oltre 23.000 denunce di estorsione —:

quali iniziative si intendano adottare per snellire ed accelerare le pratiche burocratiche per accedere ai rimborsi da parte delle vittime del racket;

quali altre iniziative siano allo studio per combattere un fenomeno che, in base ai dati di questi ultimi anni, si sta sempre più estendendo, anche nelle regioni in cui, prima d'ora, non era mai stato registrato. (5-04155)

**RAFFAELLI.** — *Al Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Italtel Tecnomeccanica di Terni, unica azienda non ancora privatizzata tra quelle del vasto sistema di industrie a partecipazione statale che ha caratterizzato l'area di Terni in tutto questo secolo, sta per essere ceduta;

lavoratori, sindacati e istituzioni locali chiedono che il processo di privatizzazione abbia luogo assicurando prospettive certe di consolidamento e sviluppo produttivo di un'azienda che mantiene un

elevatissimo valore tecnologico e professionale nel campo delle produzioni meccaniche a servizio del comparto delle telecomunicazioni —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per garantire che il percorso di privatizzazione della Italtel Tecnomeccanica di Terni si realizzi assicurando gli indispensabili prerequisiti sopraindicati assieme al mantenimento di Tecnomeccanica nella filiera produttiva delle telecomunicazioni a cui per caratteristiche, vocazioni e storia industriale appartiene di diritto. (5-04156)

RAFFAELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento Militare di armamento leggero di Terni appartiene alla storia nazionale delle fabbriche d'armi da oltre un secolo;

il piano di ristrutturazione del settore messo a punto dal Ministero della Difesa riserva allo SMALT un importante ruolo interforze che ne fa l'unico polo nazionale per la manutenzione di armi leggere;

il progetto di riassetto degli organici, che prevede consistenti riduzione del personale nel settore dei servizi, ma non soltanto, è stato recentemente sottoposto all'esame dei sindacati aziendali e di categoria;

secondo le valutazioni sindacali alcune previsioni di riduzione del personale, segnatamente nel campo delle professionalità tecniche e di assistenza, appaiono in contrasto stridente con l'indicazione di principio tendente all'assegnazione allo SMALT di un ruolo strategico interforze nel campo delle manutenzioni di armamento leggero:

quali assicurazioni intenda fornire al Parlamento il Ministro della Difesa al fine di confermare nei fatti un orientamento strategico condiviso circa le prospettive di consolidamento e di sviluppo del ruolo produttivo, tecnologico e di servizio dello

stabilimento Militare di Armamento Leggero di Terni. (5-04157)

RAFFAELLI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la « Bosco Spa » di Narni (Terni) è un'azienda impiantistica con una tradizione importante in campo mondiale e di durata ultrasecolare nel campo delle produzioni per l'energia, l'ecologia, la dissalazione;

privatizzata dall'EFIM nel 1992, ha visto ridotti i suoi organici, nel breve volgere di questi anni, da oltre 400 anni a meno di 150 unità; la crisi progressiva dell'azienda, testimonianza di un esito fallimentare della privatizzazione, è sfociata nell'amministrazione controllata;

le prescritte relazioni trimestrali di controllo dell'amministrazione, presentate al tribunale di Terni, hanno fatto emergere un quadro aziendale fortemente compromesso con rischi concreti di fallimento dell'azienda;

in pari tempo la proprietà in amministrazione controllata ha posto in essere una serie di iniziative (licenziamenti senza l'osservanza delle prescritte procedure, querele e denunce nei confronti di lavoratori, sindacalisti e organi di informazione) che hanno dato origine a iniziative sindacali anche acute e che hanno costretto il Prefetto di Terni, dott. Francesco Raiola, ad attivarsi per evitare un degrado ulteriore della situazione e financo riflessi negativi sull'ordine pubblico —:

come intenda attivarsi il Governo al fine di evitare un esito negativo della difficile crisi, che si tradurrebbe in un fallimento pieno del processo di privatizzazione che non potrebbe che ripercuotersi negativamente sulla credibilità della politica di privatizzazione dell'apparato produttivo convintamente assunta dal Governo;

quali iniziative possano essere poste in essere al fine di assicurare la salvaguardia e il rilancio di un'azienda di grande rilievo storico, tecnologico, professionale e occupazionale per un'area come quella del Ternano/Narnese, per la quale è alle viste la stipula di un contratto d'area tra il Governo e le istituzioni umbre. (5-04158)

SAIA e DE CESARIS. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da molto tempo è aperta la questione dell'inquinamento del fiume Pescara, che sfocia in mare nel pieno centro dell'omonima città, inquinamento sempre molto forte a causa di scarichi industriali ed abusivi che ne hanno anche causato da tempo la morte biologica;

da alcuni giorni le associazioni dei balneatori, preoccupate di veder compromessa l'imminente stagione turistica, hanno denunciato la grave condizione d'inquinamento che dal fiume si ripercuote nel tratto di mare limitrofo;

puntualmente le analisi effettuate dal ministero dell'Ambiente nelle acque dell'Adriatico nella città di Pescara hanno confermato nei giorni scorsi le preoccupazioni espresse dai balneatori, rivelando un alto tasso di inquinamento, tanto che il Ministro stesso ha trasmesso i risultati al sindaco di Pescara affinché fosse ripristinato il divieto di balneazione in un ampio tratto di mare antistante la città;

questo fatto gravissimo, oltre ai notevoli rischi ambientali connessi all'inquinamento del fiume e del mare, causerà gravissimi danni economici agli operatori turistici, ai balneatori ed all'intera economia della città di Pescara fondata in larga parte sul turismo estivo —:

quali iniziative di competenza intenda intraprendere perché siano subito individuate e rimosse le molteplici cause d'inquinamento del fiume Pescara;

quali ulteriori iniziative saranno intraprese per individuare e rimuovere le

altre eventuali cause di inquinamento del mare Adriatico nel tratto di costa antistante la città di Pescara;

quali ulteriori iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di evitare le pesanti ripercussioni che la situazione d'inquinamento determinerà nell'economia della città danneggiandone anche l'immagine e conseguentemente l'offerta turistica. (5-04159)

PARRELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi presso gli uffici giudiziari e, nello specifico, presso il Tribunale civile di Roma si sono rovesciate l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 405 del 29 dicembre 1990;

infatti, fino ad ora la produzione dei certificati, necessari all'introduzione delle istanze di separazione personali tra coniugi, è sempre stata fatta in carta libera;

viceversa, attualmente viene pretesa la produzione dei detti certificati in bollo (matrimonio, stato di famiglia e residenza) con la sola eccezione dei certificati di nascita, di morte e di matrimonio;

se si renda conto dell'insania insita nella pretesa segnalata;

quali iniziative intenda assumere per far cessare siffatte assurde situazioni e se non intenda far rimborsare le somme illecitamente esborsate;

quali iniziative ulteriori intenda assumere per far accettare dalle cancellerie tutte le certificazioni che sia possibile attestare con le autocertificazioni di cui alla cosiddetta legge Bassanini. (5-04160)

PARRELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Ministero di grazia e giustizia datato 11 febbraio 1997, n. 109, emanato ex articolo 159 del codice di procedura penale e 87 della legge n. 353 del

26 novembre 1990, ha modificato la tariffa ministeriale dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;

specificatamente all'articolo 33 stabilisce a favore dell'istituto un compenso anche nel caso di estinzione del processo esecutivo o nel caso che comunque la vendita non abbia luogo;

la tariffa ivi richiamata e allegata al decreto ministeriale n. 109 del 1997 tratta specificatamente i suddetti casi di estinzione e mancata vendita determinando il compenso sul « valore del bene pignorato » in caso di mancato asporto del compendio nell'8 per cento e in caso di non avvenuto asporto nel 5 per cento;

le ipotesi contemplano entrambe la macroscopica ingiustizia di commisurare il compenso al valore presunto dei beni anziché, come sarebbe giusto, al ricavato finale degli stessi o quanto meno all'entità del credito per il quale si procede e risultante dall'atto di precetto;

non solo, ma l'assurdo perviene a stabilire detto compenso sia pure nella misura del 5 per cento in luogo dell'8 per cento anche nei casi in cui l'istituto non abbia visto passare nemmeno una carta, quando cioè e ad esempio il debitore paghi il suo debito immediatamente —:

se si renda conto dell'assurdità del sistema escogitato perversamente a tagliare i cittadini e a favore di un istituto che andrebbe ragionevolmente soppresso come dimostrano, se non altro, le ripetute vicende giudiziarie penali che lo hanno percorso, nonché gli esiti miserandi delle vendite dei beni suo tramite effettuati;

quali provvedimenti intenda adottare per rimediare ai guasti segnalati, ed in particolare se e come intenda emanare un nuovo decreto ministeriale che riporti a ragionevolezza ed equità lo stato di fatto e di diritto nella materia. (5-04161)

PARRELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel deposito delle difese civili (comparse, memorie, note e quant'altro) le cosiddette marche scambio sono sempre state richieste ed applicate per le sole parti costituite in giudizio con le quali, appunto, gli atti difensivi vengono scambiati;

negli ultimi tempi presso gli uffici giudiziari e, nello specifico, presso il Tribunale civile di Roma viene richiesta l'applicazione delle marche scambio anche per le parti contumaci, non presenti, quindi, nel processo;

nel modo suddetto vengono ulteriormente onerati i cittadini di sempre maggiori spese verso lo Stato che mai onora il dovere di rendere giustizia, tanto che le stesse cause che vengono chiamate davanti al collegio per la decisione, dopo anni e anni di istruttoria, vengono differite oltre l'anno 2000 con motivi tecnici non meglio identificati —:

se si renda conto dell'insania insita nella pretesa segnalata;

quali iniziative intenda assumere per far cessare siffatte assurde situazioni e se non intenda far rimborsare le somme illecitamente percepite. (5-04162)

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il ministero delle comunicazioni ha attivato recentemente le direzioni provinciali delle province di Lecco, Lodi, Prato e Rimini, tutte province di nuova istituzione;

analoga decisione non è stata assunta anche per le altre nuove province, tra cui Vibo Valentia e Crotone;

il mancato avvio di tale struttura costituisce un serio danno per le comunità interessate, anche tenendo presente la rilevante raccolta di risparmio postale, nonché sul piano dei servizi all'utente —:

quali siano i motivi che hanno determinato quanto sopra e quali provvedimenti intenda adottare per eliminare la condizione lamentata. (5-04163)

CARLESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 6 marzo 1998, intorno alle ore 11.30, a Pescara, in viale Bovio, una automobilista notava un giovane barcollante appoggiato ad una vettura in evidente stato di malessere;

avendo capito che il giovane necessitava di urgente soccorso, la suddetta automobilista, dopo essersi fermata, chiamava il « 118 » affinché disponesse l'urgente invio di un'ambulanza;

alla richiesta di aiuto, l'operatore del « 118 » affermava di poter inviare l'ambulanza solo su richiesta esplicita del giovane che necessitava dell'intervento;

poiché il giovane non era in grado di poter esplicitare la richiesta, trovandosi in evidente stato confusionale, l'automobilista, dopo essersi sentita ribadire il diniego all'invio del soccorso ed anche il rifiuto dell'operatore del « 118 » a declinare le proprie generalità, provvedeva personalmente ad accompagnarlo in ospedale;

giunto presso il pronto soccorso dell'ospedale civile « Spirito Santo » di Pescara, al giovane veniva diagnosticato uno « stato soporoso da overdose di oppiacei » e praticata terapia con tre fiale di Narcan endovena —:

quali iniziative intenda prendere per accertare, al di là delle implicazioni di ordine penale promosse da una denuncia effettuata dall'automobilista in oggetto alle autorità di pubblica sicurezza, di chi siano le responsabilità del grave fatto avvenuto, quale sia il livello di organizzazione, di qualità delle prestazioni, e di professionalità, che la regione Abruzzo e l'azienda sanitaria di Pescara, con il servizio del « 118 », garantiscono agli utenti;

se risulti essere vero che il « 118 » di Pescara per inviare un'ambulanza, richieda il consenso esplicito di chi deve essere soccorso, anche quando lo stesso sia incapace di autodeterminarsi, come avviene nei casi di overdose da eroina.

(5-04164)

PAMPO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

l'Aima, al fine di liquidare una domanda di compensazione al reddito, raccolto grano duro 1996 n. 61110397780 di Carlo Caputo, in diverse occasioni ha richiesto all'interessato una serie di documenti onde definire la stessa pratica;

nonostante la suddetta documentazione sia stata richiesta e consegnata, dopo un anno l'Aima risponde che la pratica non può essere definita;

per la stessa decisione l'interessato fornisce documentazione dell'Ispettorato agrario di Lecce, il quale conferma il diritto alla compensazione rivendicato dall'interessato;

essendo il Caputo residente in un comune del collegio dell'interrogante, l'interrogante si è recato personalmente all'Aima per avere notizie unitamente ad un dirigente di ente accreditato ed al quale il Caputo ha rilasciato delega;

nella suddetta accezione il dottor Santofonte ha riferito, nel mese di gennaio, che avrebbe richiesto all'Ispettorato Agrario di Lecce il documento originale, avendo il Caputo esibito copia, nonché che era in corso l'accertamento relativo alla incompatibilità del regolamento CEE 4115/88 —:

quali siano i motivi in base ai quali l'Aima, per almeno quattro volte ha richiesto all'interessato documentazione integrativa alla domanda;

quali le ragioni che non hanno consentito un'unica richiesta;

quali siano i motivi per i quali all'utente non si è fornita esauriente risposta;

perché non si risponda alle sollecitazioni del Caputo;

chi pagherà le competenze legali, dal momento che l'interessato, a tutela dei propri diritti, ha più volte minacciato di adire a vie legali;

e se tali ritardi non sono la conseguenza dello stato confusione che regna nell'Aima peraltro denunciato con atto di sindacato ispettivo per il quale l'interrogante attende ancora risposta. (5-04165)

MAGGI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la procura della Repubblica di Taranto, composta da nove sostituti e un capo, vive ormai da tempo una situazione di disagio organizzativo dovuto alla carenza di uomini e mezzi;

nonostante le richieste della procura al ministero, la stessa continua ad avere posti vacanti in organico: in particolare mancano quattro assistenti, un commesso, un conducente e un operatore giudiziario;

la presenza di due magistrati muniti di scorta e di tre sotto tutela rende particolarmente grave la carenza del parco macchine —:

se intenda agire urgentemente per rispondere alle giuste esigenze della procura di Taranto, impegnata, peraltro, in delicati processi riguardanti la criminalità organizzata. (5-04166)

MAGGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 27 gennaio 1998 un'altra famiglia di Grottaglie (Taranto) è stata distrutta a causa di un ennesimo incidente stradale avvenuto sulla strada Grottaglie-Francavilla Fontana;

sono decine le vittime dovute alla inesistenza di adeguate infrastrutture;

il raddoppio della superstrada Taranto-Brindisi è in programma ormai da decenni, ma ad oggi, purtroppo, dei cinque lotti l'Anas ne ha appaltati solo tre; si sa, inoltre, che i due lotti riguardanti il tratto da Grottaglie a Francavilla sono stati rinviati per carenza di finanziamenti —:

se intenda agire, con gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione vi-

gente, per reperire le risorse occorrenti e avviare urgentemente i lavori necessari a garantire la sicurezza dei cittadini che utilizzano la superstrada Grottaglie-Francavilla Fontana. (5-04167)

PAMPO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la normativa relativa alle « Borse Lavoro » non reca alcun cenno in merito al carattere provinciale delle stesse;

in taluni casi sono state respinte le richieste per fruire di una borsa lavoro al di fuori della provincia di residenza, ciò a causa della carenza di disponibilità *in loco*;

la legge di conversione del decreto legge n. 4 del 1998, riguardo alla formazione dei giovani del Mezzogiorno, concede agli stessi la possibilità di trasferirsi laddove tale disponibilità sia presente —:

quali siano i motivi ostativi in base ai quali, ai giovani che non trovano richieste per una borsa lavoro nella provincia di residenza, non venga fornita tale possibilità in altra provincia ove tale richiesta esista;

se non ritenga doverosamente urgente disporre in maniera tale da fornire un opportuno chiarimento in merito alla norma allo scopo di confermare, in sostanza, tale flessibilità. (5-04168)

BONO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del sistema di controllo denominato Echelon del Ukusa Security Agreement, un patto di collaborazione nella raccolta di Signal Intelligence, stretto nel 1948 tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, riguardante il monitoraggio di messaggi elettronici, intercettazioni telefoniche, satelliti spia nei confronti dei cittadini, aziende, ambasciate, ministeri e palazzi istituzionali e dell'uso quindi che ne è stato fatto;

se sia a conoscenza della base Echelon situata a 115 chilometri a est di Exeter, sulle scogliere del Cornwall, che controlla e intercetta tutte le conversazioni telefoniche europee ed italiane e della maniera in cui si possa conciliare il ruolo della Gran Bretagna in Echelon data la sua presenza nel Consiglio europeo;

se sia a conoscenza che attraverso Echelon, tramite alcuni codici segreti, i Paesi interessati avrebbero potuto spiare perfino tutte le sedute del Governo italiano, vulnerando gravemente i più elementari principi di correttezza di rapporti diplomatici e politici tra Paesi alleati;

se sia a conoscenza del rapporto dello Scientific & Technological Options Assessment della direzione generale della ricerca, che sostiene che in Europa e in particolar modo in Italia, tutte le comunicazioni e-mail, i fax e le telefonate sono sistematicamente controllate dal servizio Nsa americano;

quali iniziative abbia adottato il nostro Governo per tutelare se stesso e le aziende italiane;

quale contributo possa dare Echelon per fare luce su alcuni dei grandi misteri d'Italia. (5-04169)

**FAGGIANO, STANISCI e ROTUNDO.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la stampa locale nei giorni scorsi, ha dato notevole risalto a decisioni sicuramente negative per l'economia del territorio della provincia di Brindisi, che sarebbero state assunte dall'Ente Ferrovie dello Stato con la predisposizione della bozza dei nuovi orari estivi;

l'adozione del nuovo orario in vigore dal 23 maggio 1998, prevede la soppressione di tutti i collegamenti da e per Brindisi marittima, compreso quello da e per Milano che per tre giorni la settimana effettua servizio trasporti passeggeri con auto al seguito e di merci da e per la Grecia;

se confermate, con tali decisioni l'Ente Ferrovie dello Stato confermerebbe l'intenzione dello smantellamento della stazione marittima di Brindisi che da tempo registra segni evidenti di abbandono e degrado, privando il porto di Brindisi di un importante servizio di riferimento per l'economia turistica del territorio;

sempre dalla bozza di orario estivo, si evince la soppressione da e per Brindisi di moltissimi treni per pendolari (specialmente sulla tratta Brindisi-Mesagne-Francavilla Fontana-Taranto) e a lunga percorrenza internazionale (per Chiasso e Zurigo);

nello stesso periodo sempre a Brindisi, la società Alitalia in maniera sicuramente improvida ed impropria (in quanto decisione di competenza della direzione aeroportuale dell'Aviazione Civile), aveva soppresso l'operatività notturna dello scalo con l'abolizione del turno che va dalle ore 22 alle ore 6;

in seguito alle proteste dei lavoratori e sindacati, l'Alitalia pur confermando la volontà dichiarata, ha temporaneamente ripristinato il predetto turno in attesa di un incontro con la direzione aeroportuale dell'Aviazione Civile;

gli annunci di tali decisioni da parte di enti che dovrebbero contribuire al rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno in linea con le scelte e i programmi del Governo, creano legittima preoccupazione ed allarme nei cittadini e nelle istituzioni locali che nella valorizzazione del porto e dell'aeroporto in direzione dei grandi traffici europei, con particolare riferimento a quelli turistici, individuano una delle più importanti risorse per l'economia del territorio brindisino —:

quali interventi urgenti intenda avviare per verificare la veridicità delle decisioni annunciate da parte degli enti interessati;

se non ritenga nel caso, di assumere iniziative immediate nei confronti delle Ferrovie dello Stato e di Alitalia, perché siano revocate decisioni che vanno in netto contrasto con l'impegno ripetutamente as-

sunto dal Governo finalizzato allo sviluppo economico del territorio brindisino che include il rafforzamento delle infrastrutture con particolare riferimento al porto ed all'aeroporto. (5-04170)

BONO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che le vincite sulle scommesse delle giocate del totocalcio e totogol sono pagate agli scommettitori, per contanti fino ad un massimo di lire 4 milioni dalle medesime ricevitorie presso cui sono state effettuate le giocate;

se sia a conoscenza invece che le vincite superiori al suddetto importo vengono pagate dopo due settimane allo scommettitore stesso, dalla sede del totocalcio della zona d'appartenenza dove la schedina è stata giocata con un assegno circolare, mentre per le vincite di decine di milioni bisogna aspettare più di un mese;

se non ritenga questa differente regolamentazione dei tempi di pagamento delle vincite, in ordine alla loro grandezza, sostanzialmente scorretta e ingiustificata, specie se adottata da uno Stato che, per i propri crediti, non ammette proroghe e ritardi di sorta;

se non ritenga ingiusti e fortemente discriminatori i differenti tempi dei pagamenti delle vincite ai giocatori-scommettitori, con una prassi al limite della legalità, per favorire probabilmente la Banca Nazionale del Lavoro, incaricata del servizio, che, in tal modo, lucra abbondantemente sulla valuta delle vincite tenendo fermi gli assegni nelle casse del Totocalcio, mentre, al contrario, negli altri Paesi, le vincite di qualche milione vengono pagate e in contanti dopo una settimana dalla ricevitoria stessa;

quali iniziative intenda assumere con urgenza per rimuovere tale anomalia e unificare i tempi dei pagamenti delle vincite dovute ai fortunati vincitori, che hanno il diritto di riscuotere quanto dovuto senza remore e artificiosi ritardi. (5-04171)

CAVERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la risposta all'interrogazione 5-02802 data dal Governo, deludente sotto il profilo dei contenuti e sbagliata perché non risponde al problema metrico spostandolo sul terreno improprio del commercio con l'estero, obbliga l'interrogante a riproporne il contenuto, confidando che si tenga conto dei doveri di risposta al potere ispettivo dei parlamentari;

le gamme di prodotto dei preimballaggi sono state disciplinate negli anni dalla normativa comunitaria, la quale è stata a sua volta recepita da quella interna italiana. Il loro fine principale è la tutela del consumatore, permettendogli di effettuare confronti rapidi tra i prodotti diversi al momento dell'acquisto. I preimballaggi possono essere divisi in due famiglie: quelli « Cee » e quelli « non Cee »; la norma generale che regola la disciplina metrologica dei preimballaggi « non Cee » è il decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 26 maggio 1980 per quanto riguarda i liquidi alimentari, la norma individua due tipi di preimballaggi: le bottiglie recipienti misura o « bottiglie Cee » e le altre decreto-legge n. 451 del 1976;

per quel che riguarda l'acquavite di cereali, la tabella allegata al decreto indica in generale, quali capacità ammesse, centilitri 50, centilitri 70, centilitri 100;

tuttavia, mentre le bottiglie definite « di tipo Cee » sono prodotte secondo requisiti di qualità e di precisione in più e in meno per consentire una duplice garanzia, sia per il consumatore che per l'imbottigliatore europeo cui la norma comunitaria deve pensare, per le bottiglie « non Cee » il legislatore si è preoccupato specialmente della tutela del consumatore (l'imbottigliatore agendo fuori dalla giurisdizione europea) affinché il contenuto della bottiglia non fosse inferiore a quanto dichiarato per la vendita e dunque l'eventuale errore in più non viene preso in considerazione (neppure quando assai frequenti), conside-

randolo ovviamente un vantaggio per il consumatore perché egli ottiene un quantitativo di prodotto maggiore;

questo significa che la normativa europea, come recepita nell'ordinamento interno italiano, risulta indifferente la possibilità di importare in Europa - ed è il caso in esame - bottiglie di acquavite di cereali da centilitri 75 di origine statunitense, confezionate in bottiglie « non Cee » e come tali riconoscibili per l'assenza della lettera « e » (Europa) e presentate alla vendita con una dicitura assai visibile recante la specificazione « cl 70 » al fine di permettere il confronto fra i prezzi che risulta essere la volontà di tutela del consumatore;

la scelta di importare bottiglie di questo formato rientra in una logica commerciale, legata a principi di libera concorrenza e di mondializzazione del mercato, secondo le norme del diritto internazionale riconosciute dall'Italia, poiché importare dagli Usa una bottiglia di *whisky* in un formato, peraltro tradizionale per i produttori americani, consente di presentare al consumatore una quantità maggiore di prodotto ad un prezzo più competitivo rispetto all'acquisto di una bottiglia da centilitri 70 realizzata negli Usa espressamente per il mercato europeo;

al di là dei profili fiscali che qui non interessano e delle considerazioni legate alla legislazione *antitrust* (potrebbero crearsi in Italia situazioni oligopolistiche, sfavorevoli proprio al consumatore), quel che conta in questa sede è verificare la contraddittorietà dei pareri espressi dal Ministero e la singolare circostanza di una diversa interpretazione fra l'Italia e la Germania, che come è noto è un Paese dell'Unione europea;

infatti, di fronte ad un caso concreto che ha interessato una ditta di importazione con sede in Valle d'Aosta, si è creata un'intricata corrispondenza fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da cui si evince una diversa interpretazione all'interno del Ministero interrogato fra l'Ufficio centrale metrico (prot. 552677 del

25 settembre 1996) e la divisione XIV (prot. 147047 del 25 febbraio 1997), poiché, mentre il primo parere consente la vendita in Italia della bottiglia importata dagli Usa, la seconda - che sembrerebbe essere risultata prevalente - esprime viceversa un parere contrario, benché dalla lettura si evidenzino espressioni contraddittorie;

da notare che, nel frattempo, l'importatore interessato, la cui vicenda assume un valore esemplare, ha acquisito un interessante parere, nell'eventualità di una vendita in Germania della stessa bottiglia di *whisky* da centilitri 75, da parte dell'ufficio metrico della città di Amburgo in data 14 luglio 1997 in cui si dice fra l'altro: « Secondo una delibera della giunta interregionale per le norme metriche (18 gennaio 1995 Bonn) - alla quale appartengono tutte le autorità di vigilanza sulle norme degli imballaggi di tutte le regioni - nulla vieta di indicare un contenuto minore a quello reale per confezioni di prodotti elencati nell'allegato 1 del decreto sugli imballaggi. Secondo gli uffici metrici questa indicazione minore non costituisce un'infrazione delle norme metriche. Non è invece ammessa una doppia indicazione di diversi contenuti. Le indicazioni incise sulle bottiglie si riferiscono al contenuto nominale massimo e non danno alcuna informazione sul contenuto reale. »;

ricordando come questa determinazione è stata assunta senza citare problemi di commercio con l'USA;

quanto esposto evidenzia, da un lato l'esistenza di un conflitto irrisolto nell'ambito del Ministero, e dall'altra una diversa interpretazione in un importante Paese dell'Unione europea, che potrebbe facilmente portare a contenziosi in sede amministrativa o in sede comunitaria -;

quale risposta intenda dare su questa vicenda, sotto il profilo metrico e se non si ritenga opportuno, una volta per tutte, definire la legittimità della commercializzazione di bottiglie da centilitri 75.

(5-04172)

LUCIDI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1986 (testo unico sull'imposta di registro) ha previsto all'articolo 59, lettera *d*) la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato;

la circolare del ministero delle finanze del 30 marzo 1989, argomenta che « l'introduzione di tale norma si basa non su principi di carattere tributario, bensì su considerazioni etico-morali, in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso dilatorio »;

l'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile, introdotto con la legge di riforma n. 353 del 26 novembre 1990 in ragione di una prospettiva di accelerazione dei procedimenti e di attenzione alla necessità di soddisfare esigenze immediate di tutela, stabilisce che il giudice istruttore può, su istanza di parte, condannare, disponendo, con ordinanza, al pagamento di somme di denaro, ovvero alla consegna o al rilascio dei beni;

i signori Mascarucci Francesco, Pietro, Chiara, Maria hanno visto riconoscersi dal tribunale di Roma con ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile il diritto ad ottenere circa lire due miliardi a titolo di risarcimento danni per la perdita della madre, defunta a causa di un sinistro stradale;

dovendo provvedere alla registrazione della suddetta ordinanza, l'ufficio del registro di Roma ha richiesto loro la somma di settanta milioni di lire quale importo corrispondente;

la richiesta dell'ufficio del registro di Roma è intervenuta sulla base di un'assunta inapplicabilità al caso di specie del-

l'articolo 59 lettera *d*), visto e considerato che un'interpretazione restrittiva di esso porterebbe ad escludere dalla sua portata le ordinanze;

non vi sono, in realtà, ragioni giustificative su cui basare l'esclusione del caso di specie dal campo applicativo dell'articolo 59, lettera *d*), poiché, al contrario, dovrebbero essere ritenute valide le stesse considerazioni etico-morali citate nella circolare ministeriale, e non certo argomentazioni di carattere tributario;

le persone citate non sono in grado di provvedere al pagamento e difficilmente potranno ottenere la ritenuta somma risarcitoria;

il caso esposto ben può assurgere ad esempio paradigmatico esemplificativo di una ingiustificata disparità di trattamento —:

se non ritengano di dover disporre in ordine alla corretta interpretazione del disposto dell'articolo 59 lettera *d*) (o comunque ad una interpretazione estensiva di esso), al fine di evitare una disparità « sostanziale » di trattamento;

se non ritengano, altrimenti, di dover prevedere una disposizione aggiuntiva al medesimo articolo, in grado di ricomprendere nella fattispecie di prenotazione a debito anche le ordinanze anticipatorie di condanna ex articolo 86-*quater* del codice di procedura civile. (5-04173)

SINISCALCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con l'iniziativa del consigliere comunale di Napoli Franco Di Mauro è stata denunciata la drammatica situazione delle sedi scolastiche del popoloso quartiere Vomero;

in questo quartiere, trovandosi la maggior parte di scuole materne ed elementari in immobili di proprietà privata, si

stanno determinando progressive disdette del contratto di fitto con rilascio degli immobili;

le scuole materne « Capocci », « Owen » e la succursale della elementare « Vanvitelli » rischiano di trovarsi senza sede al termine dell'attuale anno scolastico;

la circoscrizione Vomero ha più volte denunciato questa situazione segnalando la necessità di apertura di asili nido;

questi fatti possono determinare una progressiva fuga verso scuole private ed appaiono generalizzati e non soltanto connessi alla situazione Vomero —:

quali interventi nell'ambito della propria competenza intenda adottare per regolare in maniera definitiva il problema del ricorso al fitto di locali privati per lo svolgimento di attività di così alto interesse come quelle della pubblica istruzione.

(5-04174)

CONTENTO e MANTOVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 675/1996 per la tutela della riservatezza dei dati personali prevede, all'articolo 7, la notificazione, al Garante per la protezione dei dati personali, dei trattamenti di dati personali soggetti al campo di applicazione del suindicato provvedimento normativo;

tale notificazione deve avvenire, per alcune categorie di trattamenti, entro il 31 marzo 1998, a mezzo moduli cartacei e *floppy disk* che il Garante avrebbe dovuto rendere disponibili gratuitamente presso gli uffici postali;

risulta, invece, che vi è una grande difficoltà a reperire tali moduli, disponibili soltanto presso rivenditori privati ed a pagamento;

la legge n. 675/1996 prevede pesanti sanzioni penali per l'omessa notificazione;

la compilazione del modulo in questione appare complessa e difficoltosa, anche tenuto conto dei tempi assai ristretti entro i quali deve essere effettuata la notificazione —:

quale sia il numero di moduli e di *floppy disk* predisposti e recapitati agli uffici postali;

se risponda a verità il fatto che la maggior parte degli uffici postali è priva di tali moduli e *floppy disk* ed il personale non ha alcuna informazione in merito;

se non ritenga opportuno che la scadenza prevista per il giorno 31 marzo 1998 sia posticipata. (5-04175)

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il comma 199 dell'articolo 2, che modifica l'articolo 17, introducendo in particolare il comma 6-bis, del decreto-legge 14 gennaio 1994 convertito dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, concede la possibilità ai produttori, per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale e come tali finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo, di portare in garanzia per il mutuo concesso i futuri proventi del film;

dall'entrata in vigore di detta norma, decine di film hanno avuto la possibilità di fruire della nuova opportunità, ma solo di sei si è già potuta constatare la capacità di ottenere realmente quei presunti incassi, in quanto usciti nei cinema da un periodo sufficiente:

nessuno di questi sei film ha avuto incassi sufficienti a restituire alcunché della parte di mutuo garantita dallo Stato, né a restituire interamente la parte di mutuo garantita dal produttore, che è rimasta scoperta da un minimo del 65 per cento (« In barca a vela contromano » di Stefano Reali, prodotto da Colorado Film) a un massimo del 96 per cento (« La terza luna » di Matteo Bellinelli, Alia Film);

il film « In barca a vela contromano » di Stefano Reali, prodotto da Colorado Film, risulta inoltre uscito nei cinema il 26 settembre 1997, aver esaurito in poche settimane la sua capacità di incasso, fermatosi a 597 milioni, e poi, il 28 gennaio 1998, aver ottenuto un finanziamento di ben 2 miliardi e 259 milioni, che presumerebbe invece incassi superiori a 1 miliardo e 600 milioni per garantire realmente la restituzione della parte del mutuo non garantita dallo Stato, ove il sopra citato comma 199 sia stato applicato;

analogamente, il film « Festival » di Pupi Avati, prodotto da Duea Film, risulta uscito nei cinema il 27 settembre 1996, aver esaurito in poche settimane la sua capacità di incasso, fermatosi a 242 milioni, aver conseguito solo il 16 maggio 1997 il riconoscimento di « interesse culturale nazionale », e poi, l'11 luglio 1997, aver ottenuto un finanziamento di ben 1 miliardo e 795 milioni, che presumerebbe invece incassi superiori a 1 miliardo e 300 milioni per garantire realmente la restituzione della parte del mutuo non garantita dallo Stato, sempre che il sopra citato comma 199 sia stato applicato;

come lamentato in numerose precedenti interrogazioni, rimaste finora senza risposta, benché l'articolo 56 della legge n. 1213/1965 stabilisca che « tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze anche creditizie previste » dalla legge stessa debbano essere resi pubblici, e benché il 18 dicembre 1997 il Governo abbia accolto un ordine del giorno in tal senso, fino ad oggi, le delibere approvate dalla Commissione consultiva incaricata di valutare i requisiti culturali dei film e quelle della Commissione per il credito cinematografico, non sono mai state pubblicate; non è dunque possibile sapere alcun particolare riguardante i finanziamenti dei film citati, a detrimento di qualsiasi esigenza di trasparenza e corretta amministrazione del pubblico denaro —:

se la commissione per il credito cinematografico abbia accettato a garanzia dei mutui concessi ai film « In barca a vela

contromano » e « Festival » futuri incassi dei film stessi;

in caso positivo, come giudichi l'operato di chi ha concesso il mutuo e se intenda prendere provvedimenti in merito;

come valuti l'esito dell'introduzione della norma citata che ha dato luogo al presumibile mancato rientro, solo per i 6 film già usciti, non solo dei 6.422 milioni garantiti dallo Stato, ma anche di 2.168 dei 2.752 milioni nominalmente garantiti dai produttori, con un costo medio per lo Stato di oltre 60.000 lire per ogni spettatore.

(5-04176)

CHINCARINI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 novembre 1997 il consiglio comunale di Peschiera del Garda, esaminando e votando le osservazioni al piano regolatore generale votato nella seduta del 16 agosto 1996, ha concluso l'iter dell'adozione del nuovo strumento urbanistico, atteso dall'intera comunità lacustre dal lontano 1978;

in data 21 gennaio 1997 il comune di Peschiera del Garda, nel rispetto dei tempi di legge previsti, ha consegnato alla regione Veneto il nuovo piano regolatore generale per l'approvazione di rito;

attualmente gli uffici del dipartimento del territorio stanno concludendo l'esame del piano regolatore e dovrebbero consegnarlo entro il prossimo mese di aprile alla Commissione tecnica regionale per concluderne l'iter e consegnarlo alla Giunta regionale;

in data 20 marzo 1998 l'architetto Sabina Ferrari attuale reggente della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona, Vicenza e Rovigo, ha scritto al Presidente della Giunta regionale del Veneto la lettera prot. 3635, avente per oggetto: Santuario del Frassino, Peschiera del Garda, osservazioni in ordine al nuovo piano regolatore generale; nella quale si rileva che dalle osservazioni formulate

dalla provincia veneta di S. Antonio in ordine al futuro assetto urbanistico dell'area adiacente al Santuario del Frassino, si deduce che il complesso sottoposto alle disposizioni di tutela della legge 1089 del 1939. Al riguardo la Soprintendenza condivide le preoccupazioni espresse in ordine alla prevista destinazione a « zona sportiva attrezzata » dell'area retrostante al cimitero che a tutt'oggi conserva caratteri agrari coerenti con l'assetto originario delle pertinenze del Santuario e del complesso conventuale. Ulteriori riserve appaiono altresì proponibili per l'ampliamento del recinto cimiteriale ove si dovessero adottare volumetrie e criteri formali che non tenessero in debita considerazione il particolare rilievo architettonico e paesaggistico del sito. La lettera conclude invitando la Giunta regionale a valutare, nell'ambito dei provvedimenti autorizzativi di competenza, anche gli elementi soprariferiti —:

se si ritenga istituzionalmente lecita l'intromissione, in questo momento, nell'esame del piano regolatore, anche perché la situazione riportata non è corretta, avendo il Consiglio comunale parzialmente accolto l'osservazione al piano regolatore generale presentata dalla Provincia veneta di S. Antonio destinando l'area di proprietà in F.2.a (attrezzature collettive a carattere religioso);

quali siano le effettive assegnazioni di personale attualmente in carico agli uffici

della Soprintendenza di Verona, se si ritengano adeguate ai carichi di lavoro e quando si presume verrà nominato il nuovo Soprintendente;

se risulti vero che la Soprintendenza di Verona, Vicenza e Rovigo non abbia nel 1992, 1993 e 1996 espresso parere sul progetto « Alta velocità », tratta Milano-Venezia, che lambiva nella sua stesura, il Santuario del Frassino, oltre ad altri luoghi incantevoli vincolati dalla legge del 1939 citata;

quale sia la percentuale di pratiche edilizie che dopo aver ottenuto il parere delle Commissioni edilizie comunali integrate dagli esperti dei Beni Ambientali, vengano effettivamente esaminate dalla Soprintendenza di Verona nei sessanta giorni di legge previsti per esprimere un parere, quante invece godono del « silenzio-assenso » e come risulti venga deciso quali esaminare e quali no;

se risulti al Ministro interrogato che in altri casi la Soprintendenza sia intervenuta, giudicando le libere scelte delle amministrazioni locali espresse con delibere approvate nei consigli comunali, e cioè se lo strumento urbanistico detto piano regolatore generale debba soggiacere o meno al preventivo « controllo » di merito degli uffici della Soprintendenza stessa. (5-04177)